

P. 18560

COMUNE DI CORTONA
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20
DELLA L.R. 1/2005

Oggetto: Variante Generale al R.U e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012. Approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge R.T 1/05

Ai sensi dell'art.17 della L.R. 01/2005, con D.C.C. n. 15 del 08/03/2013 è stata adottata la Variante al Regolamento Urbanistico e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per "Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012".

In data 13/05/2013 con prot. N. 11967, è stato presentato dalla Provincia di Arezzo il progetto definitivo riguardante Adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012.

La variante in oggetto riguarda una variante puntuale al RU relativa alle aree di terreno limitrofe alle arginature del Torrente Esse di Cortona nel tratto compreso tra la passerella dell'Ossaia ed il ponte della variante alla S.P. Lauretana di Camucia per una lunghezza complessiva di circa 2.500 metri ovvero lungo il tratto interessato dal progetto di adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012. Successivamente al progetto definitivo la Provincia di Arezzo ha trasmesso, in data 03/06/2013, una propria osservazione alla Variante adottata con D.C.C. n. 15 del 08/03/2013 evidenziando tutta una serie di criticità che sono state oggetto di valutazione da parte del Servizio Urbanistica.

Il detto ufficio, sulla base delle motivazioni espresse nella scheda relativa all'osservazione n. 1, ha proposto di accogliere le considerazioni della Provincia di Arezzo in ordine ai seguenti punti :

- l'interferenza delle opere da eseguire con aree interne ai comparti edificatori D_t CAM02 e B_t CAM03; pertanto si è reso necessario, come richiesto dalla Provincia di Arezzo, ripermetrare i comparti per le motivazioni suddette, ma anche per conformare tali comparti alle norme vigenti in materia di salvaguardia dei corsi d'acqua ed escludere le aree già appartenenti al Demanio Idrico dello Stato.
- la necessità di riallineare alla testa d'argine del torrente Esse la viabilità pubblica riportata in corrispondenza della sezione n.14 nella quale si prevede la demolizione dei manufatti esistenti.
- la necessità di posizionare, lungo il Corso Esse, il filare di alberi alle distanze minime stabilite per legge.

Per quanto concerne le altre criticità si evidenzia che alcune di esse saranno considerate come utile contributo da tener presente come osservazione alla Variante n. 3 al R.U già adottata con Del. C.C n. 31 del 27/05/2013, in quanto sono da intendersi già accolte nell'attuale RU vigente, mentre per altre (richiesta di prevedere forme di incentivazione all'allontanamento dall'edificato esistente dalla fascia di rispetto) si propone di non accoglierle in quanto non attinenti alla variante oggetto.

In ragione dell'osservazione presentata e delle valutazioni disposte si è reso necessario aggiungere agli elaborati della variante già adottati i seguenti elaborati: NTA, Scheda della Disciplina della Perequazione, Elaborati grafici.

Per questi motivi si comunica che è intenzione del Comune di Cortona dare corso alle procedure di approvazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 1/05 e s.m.i, della Variante al Regolamento Urbanistico e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per "Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012

Cortona 22/07/2013

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE



**VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
E APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER
"PROGETTO N. 2012EAR0003 ARG – ADEGUAMENTO ARGINI DEL TORRENTE
ESSE DI CORTONA PER LA PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CAMICIA
INTERESSATO DALL'EVENTO DEL 11 E 12 NOVEMBRE 2012**

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 1/05

CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art.16 – L.R. 1/2005)

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 30.07.2013

CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(art.16 -- L.R. 1/2005)

L'art.16 della L.R.1/05 stabilisce che il Responsabile del procedimento accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, pertanto,

PREMESSO CHE:

Il Comune di Cortona è dotato di Piano Strutturale approvato con Del. C.C n. 6 del 22/01/2007 ed un Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C. n. 60 del 30/09/2011.

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona è stato assoggettato a Valutazione Integrata ai sensi della LRT 1/2005, nonché a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della Direttiva CE 42/2001, e la determinazione finale è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/09/2011.

Con nota del 15/01/2013 la provincia di Arezzo ha inviato a questo ente una copia del progetto riguardante Adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012, al fine di applicare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. n.327/2001;

In data 13/05/2013 con prot. N. 11967, è stato presentato dalla Provincia di Arezzo il progetto definitivo riguardante Adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012;

La variante in oggetto riguarda una variante puntuale al RU relativa alle aree di terreno limitrofe alle arginature del Torrente Esse di Cortona nel tratto compreso tra la passerella dell'Ossaia ed il ponte della variante alla S.P. Lauretana di Camucia per una lunghezza complessiva di circa 2.500 metri ovvero lungo il tratto interessato dal progetto di adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di camicia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012;

VISTO che,

ai sensi dell'art.17 della L.R. 01/2005, con D.C.C. n. 15 del 08/03/2013 è stata adottata la Variante al Regolamento Urbanistico e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per "Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camicia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012";

RICORDATO che:

l'inquadramento, i contenuti della Variante in oggetto, oltre a tutti gli adempimenti propedeutici all'adozione della Variante in questione, sono illustrate negli elaborati progettuali e nella relazione del Responsabile del procedimento allegata alla suddetta delibera di adozione;

RISCONTRATO che:

- la Variante in oggetto, comprensiva delle certificazioni di cui all'art.62 della L.R.1/2005 e di cui alla DPGR 26/R/2007 e 53/R/2011 è stata oggetto di deposito all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Arezzo in data 07/03/2013 con deposito n. 3187;
- in data 29/03/2013 la deliberazione C.C. n. 15 del 08/03/2013, e il progetto adottato sono stati inviati alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo come previsto dall'art. 17 della L.R. 1/05;
- l'avviso di adozione della Variante in questione, è stato pubblicato sul BURT n. 15 del 10/04/13;
- la suddetta delibera con tutta la documentazione allegata è stata pubblicata in libera visione al pubblico dal 10/04/2013.

RILEVATO che:

- il medesimo art.17, co.1, L.R.T. 1/2005 prevede che gli Enti sopra nominati possano presentare osservazioni al Regolamento e alle sue varianti adottate entro e non oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della notizia o del provvedimento adottato;
- l'Amministrazione Provinciale di Arezzo in data 03/06/2013 con prot. n. 13831 ha presentato la propria osservazione;
- al momento non risultano prevenute altre segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulate da altri soggetti, pubblici e privati interessati;

Considerato:

- che, in base all'art. 17 comma 5 della L.R. 1/2005, è stata analizzata l'osservazione pervenuta e controdedotta con espressa motivazione come riportato nell'apposita "Scheda relativa all'osservazione n.1" allegata alla presente relazione sotto la lettera "B";

VERIFICATO che,

- In fase di valutazione del Progetto Definitivo riguardante Adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona, trasmesso in data 13/05/2013 e adeguato dalla Provincia di Arezzo alle osservazioni presentate durante l'avvio delle procedure espropriative ed accolte dalla stessa, sono emerse le seguenti criticità, come evidenziato anche nell'osservazione della provincia di Arezzo;

- Le criticità evidenziate riguardano, in particolare:

- l'interferenza delle opere da eseguire con aree interne ai comparti edificatori D_T CAM02 e B_C CAM03; pertanto si è reso necessario, come richiesto dalla Provincia di Arezzo, ripermetrare i comparti per le motivazioni suddette, ma anche per conformare tali comparti alle norme vigenti in materia di salvaguardia dei corsi d'acqua ed escludere le aree già appartenenti al Demanio Idrico dello Stato;
- la necessità di riallineare alla testa d'argine del torrente Esse la viabilità pubblica riportata in corrispondenza della sezione n.14 nella quale si prevede la demolizione dei manufatti esistenti;
- nella scheda della disciplina della perequazione del comparto D_T CAM02, tra gli elementi prescrittivi risulta l'obbligo di "interposizione di un filare di alberi autoctoni lungo il corso dell'Esse". Ciò sembrerebbe contrastare con le disposizioni contenute all'Art. 96 del R.D. 523/1904 che prescrive che:

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

[...]

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

In tale caso, al fine di non creare fraintendimenti e possibili interpretazioni contrastanti con la normativa vigente si è ritenuto necessario specificare nella scheda che il filare di alberi da interporre lungo il Corso Esse dovrà essere posizionato alle distanze minime stabilite per legge.

- In accordo con quanto richiesto dalla Provincia è stata eliminata la viabilità che, sul comparto D_t CAM02, conduce all'argine; si evidenzia tuttavia che l'indice territoriale del comparto è già calcolato sull'intera area del comparto comprese le aree destinate a viabilità e/o parcheggi.

Per maggior chiarezza, inoltre, come già evidenziato nella scheda relativa all'osservazione n.1 si specifica quanto segue:

- nelle restanti aree interessate dall'intervento, l'esproprio di una fascia della larghezza di circa 4 metri non contrasta con le norme del R.U. del Comune di Cortona, in quanto il R.U vigente è subordinato alla disciplina statale e regionale ed è inoltre coerente con il PS, il PTCP e il PIT, e pertanto è da intendersi che già nel RU attualmente in vigore sono vietate le nuove edificazioni all'interno della fascia di rispetto fluviale suddetta;
- La richiesta di prevedere forme di incentivazione all'allontanamento dell'edificato esistente non è attinente la variante in oggetto;
- La viabilità pubblica riportata in prossimità degli argini del Torrente Esse è da intendersi come viabilità pubblica di previsione per la realizzazione di un sentiero ciclabile e/o pedonale in analogia al sentiero della Bonifica della Valdichiana oltre che essere attualmente strada di servizio utilizzata per la manutenzione del canale.

VALUTATO, quindi, che la tipologia delle opere del progetto presentato dalla Provincia di Arezzo è comunque, fra quelle ammesse nella zonizzazione urbanistica della fascia laterale dell'attuale Torrente Esse, ma, pur tuttavia, è stato necessario un adeguamento del RU al progetto di interesse pubblico proposto, in linea con quanto previsto all'Art. 36 commi 3 e 4 delle NTA del vigente PIT e con quanto osservato dalla Provincia di Arezzo;

RISCONTRATO quindi che:

- alla luce di quanto sopra evidenziato, e come riportato nella proposta di parere della "Scheda relativa all'osservazione n.1" si rende necessario aggiungere agli elaborati della variante già adottati i seguenti elaborati:

NTA;

Scheda della Disciplina della Perequazione;

Elaborati grafici;

DATO ATTO che,

- la Tavola “Estratto catastale con sovrapposizione area oggetto del procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo” sarà sostituita con altra analoga nei contenuti ma stampata in formato più leggibile;
- per l'adozione e l'approvazione del R.U.C. e delle relative varianti, quando conformi al Piano Strutturale e agli altri strumenti della pianificazione territoriale, si applicano le procedure indicate dagli articoli 16 e 17 della L.R. 1/05;
- la variante, in riferimento alle finalità e indirizzi definiti dalla disciplina urbanistica regionale, non impegna ulteriore suolo a fini espropriativi al di fuori della fascia di rispetto;

PRESO ATTO che il Garante della comunicazione ha provveduto alla stesura di un rapporto in ordine all'approvazione della Variante e dei suoi contenuti, allegato alla presente relazione sotto la lettera “A” e che lo stesso è stato pubblicato sul sito del Comune di Cortona;

RITENUTO di:

- escludere la variante in oggetto dalla procedura della valutazione integrata, di cui all'art.2, comma 3, del DPGR 9 febbraio 2007 n.4/R e VAS di cui alla L.R. n.10/10, in quanto il progetto di adeguamento dell'argine del Torrente Esse non rientra nella procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;
- procedere all'approvazione della variante di cui trattasi ai sensi e con le procedure degli articoli 16 e seguenti della L.R. 1/2005 e s.m.i.;
- dare atto che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio avrà effetto dalla data di approvazione in via definitiva della variante al R.U.C. di cui trattasi;

Per quanto sopra,

SI ACCERTA E CERTIFICA che

La Variante puntuale al Regolamento Urbanistico e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per “Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camicia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012”; è coerente con Piano Strutturale del Comune di Cortona e con gli altri strumenti della pianificazione sovraordinati (PS, PTCP e PIT).

Il procedimento relativo all'approvazione della Variante in oggetto è stato svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Si propone pertanto di DELIBERARE:

1. di accogliere parzialmente l'osservazione presentata dalla Provincia di Arezzo come meglio riportato e motivato nella Scheda Relativa all'Osservazione n.1 Allegata sotto la lettera B;
2. l'approvazione, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 1/2005, della Variante al Regolamento Urbanistico e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per "Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camicia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012", proposta dalla Provincia di Arezzo e redatta dall'Ufficio Tecnico del comune di Cortona i cui elaborati sono di seguito elencati:
 - Estratto catastale con sovrapposizione area oggetto del procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo;
 - Visure catastali relative alle particelle interessate: Piano particellare di esproprio
 - Norme tecniche di attuazione
 - Elaborati grafici
 - Disciplina della perequazione
 - Relazione del Responsabile del Procedimento relativa alla fase di adozione (ai sensi dell'art. 16 co.3 della l.r. 01/2005)
 - Relazione del Responsabile del Procedimento relativa alla fase di approvazione (ai sensi dell'art. 16 co.3 della l.r. 01/2005)
 - Rapporto del Garante della Comunicazione relativo alla fase di adozione
 - Rapporto del Garante della Comunicazione relativo alla fase di approvazione
 - Certificazione di cui all'art. 5 comma 2 del DPGR 53/R/2011
3. di dare atto che gli elaborati adottati e di seguito elencati sono da ritenersi superati:
 - Estratto catastale con sovrapposizione area oggetto del procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo;
4. di dare atto che l'approvazione della presente Variante al Regolamento Urbanistico dovrà essere comunicata alla Provincia di Arezzo e alla Regione Toscana con i relativi atti almeno quindici giorni prima della pubblicazione del relativo avviso sul BURT e dovrà essere resa accessibile a tutti anche per via telematica;

5. di dare atto inoltre che l'avviso relativo all'approvazione della presente Variante al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'Art. 17 co.7 della L.R. 01/2005, deve essere pubblicato sul BURT decorsi almeno trenta giorni dalla delibera di approvazione e la variante il Regolamento Urbanistico di Cortona acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione;
6. Di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere agli adempimenti conseguenti disciplinati dagli art. 17 e 17 bis della L.R.1/05 ivi compreso l'adeguamento degli elaborati del RU vigente (NTA, Tav. 2/4, Tav. 2b Camucia, Scheda della Disciplina della Perequazione dei comparti D_T CAM02 e B_C CAM03) alla presente Variante.

Cortona, li 22/07/2013

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco BIANCHI



**VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
E APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER
"PROGETTO N. 2012EAR0003 ARG – ADEGUAMENTO ARGINI DEL TORRENTE
ESSE DI CORTONA PER LA PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CAMICIA
INTERESSATO DALL'EVENTO DEL 11 E 12 NOVEMBRE 2012**

**APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 1/05
CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(art.16 – L.R. 1/2005)**

ALLEGATO A

Rapporto del Rapporto del Garante della Comunicazione relativo alla fase di approvazione

COMUNE DI CORTONA
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20
DELLA L.R. 1/2005

Oggetto: Variante Generale al R.U. e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012. Approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge R.T. 1/05

Ai sensi dell'art.17 della L.R. 01/2005, con D.C.C. n. 15 del 08/03/2013 è stata adottata la Variante al Regolamento Urbanistico e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per "Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012".

In data 13/05/2013 con prot. N. 11967, è stato presentato dalla Provincia di Arezzo il progetto definitivo riguardante Adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012.

La variante in oggetto riguarda una variante puntuale al RU relativa alle aree di terreno limitrofe alle arginature del Torrente Esse di Cortona nel tratto compreso tra la passerella dell'Ossaia ed il ponte della variante alla S.P. Lauretana di Camucia per una lunghezza complessiva di circa 2.500 metri ovvero lungo il tratto interessato dal progetto di adeguamento argini del Torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012. Successivamente al progetto definitivo la Provincia di Arezzo ha trasmesso, in data 03/06/2013, una propria osservazione alla Variante adottata con D.C.C. n. 15 del 08/03/2013 evidenziando tutta una serie di criticità che sono state oggetto di valutazione da parte del Servizio Urbanistica.

Il detto ufficio, sulla base delle motivazioni espresse nella scheda relativa all'osservazione n. 1, ha proposto di accogliere le considerazioni della Provincia di Arezzo in ordine ai seguenti punti :

- l'interferenza delle opere da eseguire con aree interne ai comparti edificatori D_t CAM02 e B_c CAM03; pertanto si è reso necessario, come richiesto dalla Provincia di Arezzo, ripерimetrare i comparti per le motivazioni suddette, ma anche per conformare tali comparti alle norme vigenti in materia di salvaguardia dei corsi d'acqua ed escludere le aree già appartenenti al Demanio Idrico dello Stato.
- la necessità di riallineare alla testa d'argine del torrente Esse la viabilità pubblica riportata in corrispondenza della sezione n.14 nella quale si prevede la demolizione dei manufatti esistenti.
- la necessità di posizionare, lungo il Corso Esse, il filare di alberi alle distanze minime stabilite per legge.

Per quanto concerne le altre criticità si evidenzia che alcune di esse saranno considerate come utile contributo da tener presente come osservazione alla Variante n. 3 al R.U. già adottata con Del. C.C. n. 31 del 27/05/2013, in quanto sono da intendersi già accolte nell'attuale RU vigente, mentre per altre (richiesta di prevedere forme di incentivazione all'allontanamento dall'edificato esistente dalla fascia di rispetto) si propone di non accoglierle in quanto non attinenti alla variante oggetto.

In ragione dell'osservazione presentata e delle valutazioni disposte si è reso necessario aggiungere agli elaborati della variante già adottati i seguenti elaborati: NTA, Scheda della Disciplina della Perequazione, Elaborati grafici.

Per questi motivi si comunica che è intenzione del Comune di Cortona dare corso alle procedure di approvazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 1/05 e s.m.i. della Variante al Regolamento Urbanistico e apposizione vincolo preordinato all'esproprio per "Progetto n. 2012EAR0003 ARG – Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012

Cortona 22/07/2013

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE



**VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
E APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER
"PROGETTO N. 2012EAR0003 ARG – ADEGUAMENTO ARGINI DEL TORRENTE
ESSE DI CORTONA PER LA PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CAMICIA
INTERESSATO DALL'EVENTO DEL 11 E 12 NOVEMBRE 2012**

**APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 1/05
CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(art.15 - L.R. 1/2005)

ALLEGATO B

Scheda relativa all'osservazione n.1

**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E APPOSIZIONE VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER "PROGETTO N. 2012EAR0003 ARG -
ADEGUAMENTO ARGINI DEL TORRENTE ESSE DI CORTONA PER LA
PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CAMICIA INTERESSATO
DALL'EVENTO DEL 11 E 12 NOVEMBRE 2012**

SCHEDA RELATIVA ALL'OSSERVAZIONE N. 10

Richiedente	PROVINCIA DI AREZZO
Protocollo	n. 13831 del 03/06/2013

CONTENUTI PRINCIPALI:

Si chiede che la variante agli strumenti urbanistici comunali tenga conto dei contenuti sotto elencati:

1. Si propone di escludere dal conteggio degli indici edificatori, le porzioni delle aree che ricadono nella fascia di larghezza pari a 10m dal ciglio di sponda o, se presente, dal piede esterno dell'argine di cui all'art.36 della NTA del PIT e all'art. 96 del R.D. 523/1904 e di inserirle in "fascia di Rispetto fluviale" quando, per tratti significativi, la percorribilità della fascia di 10m non è già compromessa dalla presenza di altri manufatti.
2. Si chiede di prevedere forme di incentivazione all'allontanamento dell'edificato esistente dalla fasce di rispetto suddette, anche attraverso forme di riduzione/annullamento degli oneri urbanistici per volumi delocalizzati; forme di perequazione dei volumi da trasferire in altre aree edificabili, come quelle previste, ad esempio nell'area A_p CAM04.
3. Si chiede di ripermire i comparti D_t CAM02 e B_c CAM03 conformandoli alle norme vigenti in materia di salvaguardia dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto. L'attuazione di detti comparti, infatti andrebbe a compromettere l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza oggetto di variante urbanistica. Inoltre i comparti, oltre a ricadere nella fascia di rispetto di 10m dal piede dell'argine includono anche aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato.
4. Si fa presente che nella scheda norma del comparto D_t CAM02 tra gli elementi prescrittivi risulta l'obbligo di "interposizione di un filare di alberi autoctoni lungo il corso dell'Esse": ciò contrasta con le disposizioni contenute nel R.D. all Art. 96 del R.D. 523/1904 che prescrive che:
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
[...]
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
5. Si osserva che non possono essere previste strade di piano e di uso pubblico sulle sommità arginali. Si ricorda infatti che sulle opere idrauliche (tra l'altro classificate in III cat. Ai sensi del RD 523/1904) non possono essere utilizzate opere che, con il loro utilizzo ne compromettano la stabilità. Tali trasformazioni costituiscono atti e fatti che ai sensi dell'Art. 2

del citato R.D. devono essere oggetto di specifica valutazione sulla possibilità ed eventuale autorizzazione da parte dell'Autorità preposta e che comunque comportano il rilascio di specifica concessione per l'utilizzo delle aree demaniali da parte della stessa amministrazione.

6. Si propone di eliminare la viabilità che, sul comparto D_T CAM02, conduce all'argine, sia per le motivazioni di cui sopra, sia per la scarsa utilità ai fini del comparto, e di utilizzare quell'area ai fini del calcolo dell'indice territoriale.

PROPOSTA TECNICA

1. L'Art. 36 delle NTA del PIT prescrive che gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio *"non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali [...]"*. Inoltre anche il R.D. 523/1904 prevede, all'art. 96, una fascia di rispetto fluviale di 10m dal piede degli argini per le fabbriche e gli scavi.

Considerato che il RU in vigore è subordinato alla disciplina statale e regionale ed è inoltre coerente con il PS, il PTCP e il PIT, è da intendersi che già nel RU attualmente in vigore sono vietate le nuove edificazioni all'interno della fascia di rispetto fluviale suddetta.

Alla luce di quanto sopra affermato la richiesta di inserire le porzioni delle aree che ricadono nella fascia di larghezza pari a 10m dal ciglio di sponda in "fascia di Rispetto fluviale" può essere considerata come conferma esplicita di quanto già previsto nel RU vigente. Pertanto la proposta effettuata dalla Provincia sarà considerata come utile contributo da tener presente come osservazione alla Variante generale n.3 al RU già adottata con Del.C.C. n. 31 del 27/05/2013 in quanto la presente variante riguarda una porzione di territorio limitata alle aree di terreno necessarie per la sistemazione del tratto del Torrente Esse di cui al progetto in questione.

2. La richiesta di prevedere forme di incentivazione all'allontanamento dell'edificato esistente non è attinente la variante in oggetto in quanto, come detto al punto 1 la presente variante riguarda una porzione di territorio limitata alle aree relative al progetto in questione dove peraltro sono già presenti aree perequate (A_P CAM04), mentre la richiesta effettuata è relativa a misure di compensazione da attuare su tutto il territorio comunale. Tuttavia, la proposta effettuata dalla Provincia potrà essere valutata in una successiva variante di carattere generale al RU.
3. Il Regolamento Urbanistico vigente prevede e localizza, nell'ambito della fascia di rispetto fluviale dei 10m, i comparti D_T CAM02 e B_C CAM03. Tali comparti, oltre a ricadere nella fascia di rispetto fluviale di cui al R.D. 523/1904 e del PIT, includono anche aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato. In questo caso si ritiene necessario conformare il RU alle normative vigenti in materia di salvaguardia dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto ripерimentrando i comparti sopra citati.
4. Nella scheda della disciplina della perequazione del comparto D_T CAM02, tra gli elementi prescrittivi risulta l'obbligo di "interposizione di un filare di alberi autoctoni lungo il corso dell'Esse". Ciò sembrerebbe contrastare con le disposizioni contenute all'Art. 96 del R.D. 523/1904 che prescrive che:

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

[...]

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

In tale caso, al fine di non creare fraintendimenti e possibili interpretazioni contrastanti con la normativa vigente si ritiene necessario specificare nella scheda che il filare di alberi da interporre lungo il Corso Esse deve essere posizionato alle distanze minime stabilite per legge.

5. La viabilità pubblica riportata in prossimità degli argini del Torrente Esse è da intendersi come viabilità pubblica di previsione per la realizzazione di un sentiero ciclabile e/o pedonale in analogia al sentiero della Bonifica della Valdichiana oltre che essere attualmente strada di servizio utilizzata per la manutenzione del canale.

Alla luce di quanto sopra affermato risulta legittima la previsione di tali strade di piano e di uso pubblico sulle sommità arginali, tuttavia, l'osservazione effettuata sarà considerata come utile contributo da tener presente come osservazione alla Variante n.3 al RU già adottata con Del.C.C. n. 31 del 27/05/2013 specificando, nelle NTA del RU la destinazione delle viabilità pubbliche poste in corrispondenza delle sponde dei corsi d'acqua.

6. In accordo con quanto richiesto dalla Provincia sarà eliminata la viabilità che, sul comparto D_T CAM02, conduce all'argine; si evidenzia tuttavia che l'indice territoriale del comparto è già calcolato sull'intera area del comparto comprese le aree destinate a viabilità e/o parcheggi.

PROPOSTA DI PARERE: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Per le motivazioni sopra espresse si propone di **accogliere** l'osservazione con le modifiche meglio illustrate ai punti 3, 4 e 6 del paragrafo "Proposta Tecnica", mentre le richieste di cui ai punti 1 e 5 sono da intendersi già accolte nell'attuale RU vigente.

Tuttavia, si precisa inoltre che le richieste di cui ai punti 1 e 5, ai fini di una maggiore chiarezza ed univocità interpretativa del RU, saranno considerate come utile contributo da tener presente come osservazione alla Variante n.3 al RU già adottata con Del.C.C. n. 31 del 27/05/2013.

Si propone invece di **NON accogliere** quanto richiesto al punto 2 in quanto la richiesta di prevedere forme di incentivazione all'allontanamento dell'edificato esistente non è attinente alla variante in oggetto. Come detto sopra, infatti, la presente variante riguarda una porzione di territorio limitata alle aree di terreno necessarie per la sistemazione del tratto del Torrente Esse di cui al progetto in oggetto, mentre la richiesta effettuata è relativa a misure di compensazione da attuare su tutto il territorio comunale. Tuttavia, la proposta effettuata dalla Provincia potrà essere valutata in una successiva variante di carattere generale al RU.

Approfonditi quindi gli elementi evidenziati e confermata la coerenza con il PS, il PTCP e il PIT si propone che gli elaborati della variante (NTA, Tav. 2/4 e Tav. 2b Camucia, Scheda della Disciplina della Perequazione dei comparti D_T CAM02 e B_C CAM03) siano adeguati con i contenuti di cui alla presente "Scheda relativa all'osservazione n.1".

ALLEGATI:

Copia osservazione n. 1



PROVINCIA
DI AREZZO

Servizio Programmazione Territoriale, Urbanistica

Via San Lorentino, n. 25

52100 Arezzo

Tel. +39 0575 3354299 .tel

Fax +39 0575 3354346 fax

E-mail plucci@provincia.aretzo.it

www.provincia.aretzo.it

Indirizzo PEC: urbanisticaprovar@postacert.toscana.it

C.F. 80000610511

P. IVA 00850580515

Governo del
Territorio

Al Sindaco del Comune di Cortona
Piazza della Repubblica
52044 Cortona

e, p.c. Alla Regione Toscana

Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali

Area Pianificazione del Territorio

Via di Novoli, 26

50127 Firenze

P.E.C.

Prot. n. 103666/07.10.2012 Arezzo, li

31 MAG. 2013

OGGETTO: Comune di Cortona - L.R.T. n. 1/2005, art. 17, comma 1. Adozione variante per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui alla delibera C.C. n. 15 del 08.03.2013 "Progetto n. 2012EAR0003 ARG - Adeguamento argini del torrente Esse di Cortona per la protezione dell'abitato di Camucia interessato dall'evento del 11 e 12 novembre 2012". Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08.03.2013 - L.R.T. n. 1/2005. Presentazione osservazione.

Faccio riferimento ai contenuti della Deliberazione meglio in oggetto indicata con la quale è stata adottata la Variante al R.U. per l'adeguamento degli argini del Torrente Esse - L.R.T. n. 1/2005, ed ai contenuti della Deliberazione della Giunta Provinciale del 30 maggio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, formulando, ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 17, comma primo, della L.R.T. n. 1/2005, la seguente Osservazione:

Dalla verifica condotta rispetto ai contenuti della Variante, e sulla base del contributo del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Arezzo (prot. n. 97796 del 24.05.2013), pare opportuno evidenziare quanto segue.

Al fine di rendere più efficaci le misure volte alla salvaguardia dei corsi d'acqua pubblica (sia quelli classificati ai sensi del R.D. 523/1904 che quelli non classificati) si propone di escludere dal conteggio degli indici edificatori, le porzioni delle aree che ricadono nella fascia di larghezza pari a 10 metri dal ciglio di sponda o, se presente, dal piede esterno dell'argine, di cui all'art. 36 della D.C.R. 72/2007 e dell'art. 96 del R.D. 523/1904 e di inserirle come "Fascia di rispetto fluviale" quando, per tratti significativi, la percorribilità della fascia di 10 metri non è già compromessa dalla presenza di altri manufatti.

Inoltre si chiede di prevedere forme di incentivazione all'allontanamento dell'edificato esistente dalle fasce di rispetto suddette, anche attraverso forme di riduzione/annullamento degli oneri urbanistici per i volumi delocalizzati; forme di perequazione dei volumi da trasferire in altre aree edificabili, come quelle previste, ad esempio nell'area AP cam 04.

Lo strumento urbanistico vigente prevede e localizza nell'ambito della fascia di rispetto fluviale i comparti DT cam 02 e BC cam 03 (di cui si allega scheda di norma) la cui attuazione compromette l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, oggetto di variante urbanistica. Si osserva inoltre che i comparti oltre che ricadere nella fascia di rispetto di cui al R.D. 523/1904 e alla D.C.R. 72/2007, includono anche aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato.

Per quanto sopra si chiede la ripermimetrazione dei comparti sopra citati al fine di conformarli alle norme vigenti in materia di salvaguardia dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto.

Si fa inoltre presente che nella scheda norma del comparto DT cam 02 tra gli elementi prescrittivi risulta l'obbligo di "interposizione di un filare di alberi autoctoni lungo il corso dell'Esse."

Ciò contrasta con le disposizioni contenute nel R.D. 523/1904 art. 96 che prescrive che:

"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

(...)
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi".

Lo strumento urbanistico vigente inoltre prevede la utilizzazione delle sommità arginali quali strade comunali di piano. Si ricorda che sulle opere idrauliche (tra l'altro classificate in III cat. ai sensi del RD 523/1904) non possono essere realizzate opere che, con il loro utilizzo ne compromettano la stabilità. Tali trasformazioni costituiscono atti e fatti che ai sensi dell'art. 2 del citato R.D. devono essere oggetto di specifica valutazione sulla fattibilità ed eventuale autorizzazione da parte dell'Autorità preposta e che comunque comportano il rilascio di specifica concessione per l'utilizzo di aree demaniali da parte dello stesso amministrazione.

Per quanto sopra si osserva che non possono essere previste strade di piano e di uso pubblico sulle sommità arginali. In particolare, per quanto riguarda il comparto DT cam 02, si propone di eliminare la viabilità che conduce all'argine, sia per le motivazioni di cui sopra, sia per la scarsa utilità ai fini del comparto, e di utilizzare quell'area ai fini del calcolo dell'indice territoriale.

Tanto premesso, si chiede che la Variante agli strumenti urbanistici comunali tenga conto dei contenuti di cui sopra.

I Servizi Difesa del Suolo e Urbanistica della Provincia di Arezzo, restano, comunque, a disposizione per ogni precisazione ed approfondimento che si rendessero necessari anche nell'ambito di appositi incontri tra le strutture tecniche da concordare preventivamente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale, Urbanistica
(Dott. Patrizio Lucchi)

NU +
COZZANIELLI

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: LRT N. 1/2005 - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONE ADOZIONE VARIANTE - COMUNE DI CORTONA

Mittente: "Per conto di: urbanisticaprovar@postacert.toscana.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 31/05/2013 10.48

A: "Comune di Cortona" <protocollo@pec.comune.cortona.ar.it>, "Regione Toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 31/05/2013 alle ore 10:48:30 (+0200) il messaggio con Oggetto "LRT N. 1/2005 - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONE ADOZIONE VARIANTE - COMUNE DI CORTONA" è stato inviato dal mittente urbanisticaprovar@postacert.toscana.it e indirizzato a:

protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec271.20130531104830.05528.05.1.16@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: LRT N. 1/2005 - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONE ADOZIONE VARIANTE - COMUNE DI CORTONA

Mittente: "Provincia di Arezzo \Serv. Urbanistica)" <urbanisticaprovar@postacert.toscana.it>

Data: 31/05/2013 10.48


A: "Comune di Cortona" <protocollo@pec.comune.cortona.ar.it>, "Regione Toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Si trasmette in allegato quanto descritto in oggetto.

Cordiali saluti.

PROVINCIA DI AREZZO
Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica
Via L. Spallanzani, 23 - Arezzo

0575 3354299



Allegati:

daticert.xml	1.0 KB
postacert.eml	441 KB
doc01316420130531094042.pdf	320 KB

www.AlboPretorionline.it 13/08/13